

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPOLETO ED I COMUNI DI NORCIA, SANT'ANATOLIA DI NARCO, SCHEGGINO, VALLO DI NERA, MONTELEONE DI SPOLETO, SELLANO, CERRETO DI SPOLETO, PRECI, POGGIODOMO, IL CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL "NERA E VELINO" DELLA PROVINCIA DI PERUGIA E L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA RUSCONI-LOMBRICI-RENZI, RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI CENTRALE DI COMMITTENZA (C.D.C.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37, DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

* * * * *

TRA

UMBERTO DE AUGUSTINIS nato a Napoli il 28 agosto 1951 C.F. DGSMRT51M28F839J il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di **SPOLETO** (C.F. 00316820547) con sede legale in Spoleto, Piazza del Comune n.1 ed ivi domiciliato in ragione della sua carica;

E

NICOLA ALEMANNI nato a Norcia il 20 aprile 1964 C.F. LMNNCL64D20F935G il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di **NORCIA** (C.F. 84002650541), con sede legale a Norcia in via Alberto Novelli n. 1 ed ivi domiciliato in ragione della sua carica;

E

TULLIO FIBRAROLI nato a Spoleto il 28 agosto 1966 C.F. FBRTLL66M28I921R il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di **SANT'ANATOLIA DI NARCO** (C.F. 00351780549), con sede legale in Sant'Anatolia di Narco, Piazza G. Marconi n. 1 ed ivi domiciliato in ragione della sua carica;

E

FABIO DOTTORI nato a Spoleto il 05 luglio 1968 C.F. DTTFBA68L05I921M la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di vice Sindaco del Comune di **SCHEGGINO** (C.F. 84002810541), con sede legale in via del Comune n. 11 ed ivi domiciliata in ragione della sua carica;

E

AGNESE BENEDETTI nata a Spoleto il 11 luglio 1963 C.F. BNDGNS63L51I921S la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di **VALLO DI NERA** (C.F. 84001550544), con sede legale in Vallo di Nera in via G.Marconi n. 8 ed ivi domiciliata in ragione della sua carica;

E

MARISA ANGELINI nata a Arrone il 08 novembre 1954 C.F. NGLMRS54S48A439X la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di **MONTELEONE DI SPOLETO** (C.F. 84002570541), con sede legale in Monteleone di Spoleto in Corso Vittorio Emanuele, 18 ed ivi domiciliata in ragione della sua carica;

E

ATTILIO GUBBIOTTI nato a Foligno il 13 agosto 1980, C.F. GBBTTL80M13D653F il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di **SELLANO** (C.F. 84002570541), con sede legale a Sellano

in piazza Vittorio Emanuele, 7 ed ivi domiciliato in ragione della sua carica;

E

GIANDOMENICO MONTESI nato a Spoleto il 26 maggio 1972, C.F. MNTGDM72E26I921Q il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di **CERRETO DI SPOLETO** (C.F. 84002490542), con sede legale a Cerreto in piazza Pontano, 18 ed ivi domiciliato in ragione della sua carica;

E

MASSIMO MESSI nato a Preci il 16 marzo 1952, C.F. MSSMSM52C16H015M il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di **PRECI** (C.F. 84002570541), con sede legale a Preci in piazza Guglielmo Marconi, 1 ed ivi domiciliato in ragione della sua carica;

E

EMILIO ANGELOSANTI nato a Terni il 09 marzo 1959, C.F. NGLMLE59C09L117X il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di **POGGIODOMO** (C.F. 84002570541), con sede legale a Poggiodomo in piazza Martiri Mucciafora, 1 ed ivi domiciliato in ragione della sua carica;

E

CLAUDIO MILLEFIORINI nato a Perugia il 29/04/1985 C.F. MLLCLD85D29G478H il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA FUSCONI-LOMBRICI-RENZI**, (C.F. 02946640543), con sede legale a Norcia in viale Lombrici n. 27 ed ivi domiciliato in ragione della sua carica;

E

EGILDO SPADA nato a Poggiodomo il 23/03/1953, C.F. SPDGLD53C23G758U il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente del **CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL "NERA E VELINO" della Provincia di Perugia**, (C.F. 84005780543), con sede legale a Cascia Piazza G. Garibaldi n. 26 ed ivi domiciliato in ragione della sua carica;

PREMESSO

- in data 10 febbraio 2015 i Comuni di Spoleto, Norcia, Santa Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera hanno sottoscritto la Convenzione istitutiva della Centrale di Committenza ai sensi dell'abrogato art. 33, c. 3 bis del d.lgs. 163/2006; successivamente hanno aderito i Comuni di Monteleone di Spoleto, di Sellano e di Cerreto di Spoleto nonché l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fusconi-Lombrici-Renzi (ASPS) di Norcia e del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del "Nera e Velino" (BIM) con sede a Cascia;
- è intenzione dei predetti enti proseguire l'esperienza della gestione associata della Centrale di Committenza, in forma convenzionale ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per l'acquisizione di beni e servizi e lavori al fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 37, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e di conseguire un processo di razionalizzazione della spesa attraverso l'aggregazione degli acquisti presso una struttura specializzata in grado di assicurare un maggior livello di professionalità ed efficacia nell'espletamento dei procedimenti di gara;

VISTI

- l'art. 30 del Testo unico degli enti locali, decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 il

quale prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

- gli artt. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) del Codice dei contratti, decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE

- la delibera di Consiglio comunale n. 3 del 26 gennaio 2015 e 32 del 14 novembre 2016 del Comune di Spoleto;
- la delibera di Consiglio comunale n. 3 del 9 febbraio 2015 del Comune di Norcia;
- la delibera di Consiglio comunale n. 3 del 29 gennaio 2015 del Comune di Santa Anatolia di Narco;
- la delibera di Consiglio comunale n. 3 del 30/01/2015 del Comune di Scheggino;
- la delibera di Consiglio comunale n. 2 del 29/01/2015 del Comune di Vallo di Nera;
- la delibera di Consiglio comunale n. 21 del 18/11/2015 del Comune di Monteleone di Spoleto;
- la delibera di Consiglio comunale n. 57 del 30/11/2015 del Comune di Sellano;
- la delibera di Consiglio comunale n. 59 del 30/11/2015 del Comune di Cerreto di Spoleto;
- l'atto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fusconi-Lombrici-Renzi (APSP) di Norcia;
- l'atto del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del "Nera e Velino" (BIM);
- la delibera di Consiglio comunale n. deldel Comune di Preci;
- la delibera di Consiglio comunale n. deldel Comune di Poggiodomo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

CAPO I

ISTITUZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Articolo 1

(Principi e finalità)

1. La centrale di committenza opera al fine di :
 - Conseguire un processo di razionalizzazione della spesa per realizzare un corretto rapporto tra risorse da impiegare e risultati da perseguire;
 - assicurare la correttezza, la trasparenza e l'efficienza delle procedure di gara relative ai contratti pubblici.
 - garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità;
 - assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose nel rispetto del d.lgs. 159/2011 e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione;
2. L'affidamento da parte della Centrale di Committenza dei contratti pubblici è disciplinata dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Articolo 2

(Oggetto e durata)

1. E' istituita, fra i Comuni sottoscrittori la presente convenzione, la Centrale di Committenza, di seguito denominata per brevità C.d.C., con il compito di curare le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici relativi alla realizzazione di opere/lavori pubblici, prestazioni di servizi e forniture di beni, dalla redazione e pubblicazione, ove previsto dalla legge, del bando di gara/lettera d'invito, fino all'aggiudicazione (esclusa).
2. I Comuni aderenti alla C.d.C., per gli importi e nei casi consentiti dalla vigente normativa in materia, hanno la facoltà di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di beni, servizi e lavori.
3. Restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando/lettera di invito (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, adozione della determinazione a contrattare, ecc.) sia la fase che segue all'espletamento della procedura di gara (adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, stipula del contratto, consegna lavori/forniture/servizi, direzione lavori/forniture/servizi, la contabilità, il collaudo ecc.).
4. Le funzioni di Ufficio di Centrale di Committenza e quindi di Comune capofila sono attribuite al Comune di Spoleto.
5. La presente convenzione ha la durata di cinque anni decorrente dalla sottoscrizione della stessa.
6. La presente convenzione potrà essere rinnovata per pari periodo o diverso, previo atto espresso delle parti a mezzo di delibera di Giunta comunale.
7. E' fatta salva la facoltà di recesso che dovrà essere comunicata a tutti i Comuni aderenti mediante PEC, con preavviso di 60 giorni rispetto alla data in cui si intende far valere il recesso.

Articolo 3

(Ambito di operatività della centrale di committenza)

1. Fatti salvi i casi previsti dal precedente art. 2, comma 3, la centrale di committenza cura le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al codice dei contratti d.lgs. 50/2016, come eventualmente modificato ed integrato.
2. Sono comunque esclusi dalla competenza della centrale di committenza e restano gestiti direttamente dagli enti locali, salvo specifica delega, i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i quali i singoli enti decideranno di procedere:
 - a. mediante acquisizione tramite strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;
 - b. mediante adesione alle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000) ovvero mediante adesione alle convenzioni stipulate da altre centrali di committenza;
 - c. mediante amministrazione diretta;
 - d. mediante affidamento di contratti in presenza di circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio.

Articolo 4

(Programmazione - Normativa applicabile e Regolamenti interni)

1. Ogni Comune aderente è tenuto a trasmettere, non appena adottato, al Comune capofila il programma delle acquisizioni di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. L'affidamento da parte della centrale di committenza dei contratti pubblici è disciplinata dalla normativa in materia vigente al momento dell'affidamento, pertanto ogni richiamo normativo effettuato nel presente atto deve intendersi automaticamente aggiornato alla normativa in corso.
3. Gli enti locali aderenti, al fine di garantire l'ottimale collegamento delle proprie strutture con la centrale di committenza, adottano tutte le necessarie eventuali modifiche da apportare ai propri regolamenti.

CAPO II

COMPITI E FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA E DEGLI ENTI ADERENTI

Articolo 5

(Funzioni della centrale di committenza)

1. La centrale di committenza cura tutte le attività necessarie all'indizione (pubblicazione bando, avvisi di gara, inoltre lettere di invito ecc.), ed allo svolgimento delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici nell'interesse e per conto dei Comuni aderenti, fino alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario.
2. La centrale di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a. supporto all'ente richiedente nella predisposizione dei documenti tecnici da porre a base di gara limitatamente alla disciplina normativa del rapporto contrattuale (subappalto, risoluzione, ecc);
 - b. concerta, in collaborazione con gli enti aderenti, i requisiti tecnici, economici e professionali di ammissione ed il criterio di aggiudicazione;
 - c. in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa concerta, in collaborazione con gli enti, i criteri di valutazione delle offerte con la relativa ponderazione;
 - d. redige, in collaborazione con gli enti interessati, il bando, il disciplinare di gara, l'eventuale lettera di invito e la modulistica amministrativa necessaria a consentire agli operatori economici la partecipazione alla procedura di affidamento;
 - e. cura ogni adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di pubblicità dei bandi di gara, ivi incluso l'invio agli operatori economici dell'eventuale lettera di invito;
 - f. nomina la commissione giudicatrice, sentiti gli enti interessati alla gara;
 - g. acquisisce le offerte dei concorrenti e tutta la documentazione fatta pervenire nel corso della procedura di affidamento e ne cura la conservazione fino all'aggiudicazione definitiva;
 - h. garantisce che le procedure vengano realizzate nel rispetto di quanto indicato nella normativa vigente in materia;
 - i. effettua i controlli necessari a rendere efficace l'aggiudicazione;
 - j. supporta il responsabile del procedimento nelle comunicazioni e le informazioni previste dalla normativa vigente in materia;
 - k. supporta il responsabile del procedimento negli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicità degli esiti di gara;
 - l. supporta il responsabile del procedimento nella cura dell'accesso agli atti della procedura ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo);

- m. supporta il responsabile del procedimento nell'invio delle comunicazioni da trasmettere all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- n. promuove attività di formazione continua per il personale dipendente degli enti locali aderenti, finalizzata al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra gli enti locali;
- o. trasmette a ciascun ente locale aderente la specifica rendicontazione delle eventuali spese sostenute per l'espletamento della procedura di gara (pubblicazione bando e avvisi, contributo ANAC).

Articolo 6

(Organizzazione e funzionamento della centrale di committenza)

1. La centrale di committenza ha sede presso il Comune di Spoleto, quale comune capofila ed opera a mezzo di un ufficio composto dal personale competente in materia di procedure di gare, individuato dal Comune capofila ed eventualmente anche da ogni Comune aderente. Il Comune capofila individua nel Dirigente della direzione cui fa capo l'ufficio gare, la figura del "Responsabile della Centrale di Committenza".

2. Il Comune capofila mette a disposizione le dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento delle attività assegnate alla centrale di committenza, fatte salve le spese di cui successivo art. 8, comma 2.

3. L'attivazione della Centrale di Committenza per l'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune aderente interessato, di apposita richiesta a mezzo e-mail riportante i seguenti documenti e dati:

a) per i lavori:

- progetto preliminare o definitivo o esecutivo (in relazione alle necessità del caso), completo di tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa in materia;
- verbale di validazione del progetto;
- delibera di Giunta di approvazione del progetto messo in gara;
- nominativo del R.U.P., telefono, fax, mail se diversa dalla pec Comune;
- modalità di finanziamento e relativo impegno di spesa;
- i requisiti di partecipazione di natura tecnica, economica e professionale;
- nel caso si preveda di utilizzare la procedura di "offerta economicamente più vantaggiosa", i criteri di valutazione con i relativi punteggi;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- il Codice Identificativo Gara (CIG);
- qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara.

b) Per forniture o servizi:

- Capitolato prestazionale ed eventuali relativi allegati (quali ad es. il DUVRI ove necessario);
- nominativo del R.U.P., telefono, fax, mail se diversa dalla pec Comune;
- modalità di finanziamento e relativo impegno di spesa;
- i requisiti di partecipazione di natura tecnica, economica e professionale;
- nel caso si preveda di utilizzare la procedura di "offerta economicamente più vantaggiosa", i criteri di valutazione con i relativi punteggi;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- il Codice Identificativo Gara (CIG);
- qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara.

4. LA C.d.C. provvede di norma entro 30 giorni dalla ricezione dei documenti di cui sopra a predisporre la bozza del bando di gara o della lettera di invito che verrà inoltrata al/i Comune/i interessato/i al fine di procedere con l'espletamento della gara.
5. La redazione dei capitolati prestazionali relativi a forniture e servizi di interesse di due o più Comuni viene effettuata di concerto fra gli stessi e coordinata dal Comune capofila.
6. Nelle gare di esclusivo interesse di un solo Comune aderente gli atti di gara (bando, lettera di invito, capitolato ecc.) sono sottoscritti dal Dirigente o dal Responsabile di servizio competente del Comune medesimo e nel caso di enti, dal relativo legale rappresentante. Nelle gare di interesse di due o più Comuni aderenti gli atti di gara (bando, lettera di invito, capitolato ecc.) sono sottoscritti dal Dirigente competente del comune avente il maggior numero di abitanti o da tutti i dirigenti o dal responsabile di servizio competente dei comuni/Enti medesimi.
7. Nelle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice è individuata e nominata dalla Centrale di Committenza sentito il Comune/i Ente/i interessati nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 7

(Obblighi dei Comuni ed Enti aderenti)

1. Ciascuno dei soggetti aderenti alla centrale di committenza cura lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a. cura tutti gli adempimenti relativi alla programmazione dei contratti pubblici;
 - b. individua l'importo da porre a base d'asta e ne attesta la relativa copertura economica;
 - c. approva i relativi progetti;
 - d. individua la tipologia di ciascun contratto che deve essere affidato dalla centrale di committenza;
 - e. predisporre ed approva, in collaborazione con la centrale di committenza ove lo ritenga necessario, la documentazione tecnica da porre a base di gara come il capitolato speciale d'appalto;
 - f. predisporre il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DU-VRI) e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - g. acquisisce ogni autorizzazione preliminare eventualmente necessaria all'avvio del procedimento per l'affidamento del contratto;
 - h. adotta, nel rispetto del proprio ordinamento, la determina a contrarre di cui all'art. art. 192 Tuel e art. 32 D.lgs. 50/2016 nella quale approva il bando di gara o la lettera di invito predisposti dalla C.d.C. e la trasmette alla C.d.C. stessa;
 - i. nomina il responsabile del procedimento, ai sensi della vigente normativa in materia. Il responsabile del procedimento effettua tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente, avvalendosi anche del supporto della centrale di committenza;
 - j. trasmette alla centrale di committenza la richiesta di indizione della procedura per l'affidamento del contratto;
 - k. prende il codice CIG e ove necessario il codice CUP e CUI;
 - l. concerta, in collaborazione con la C.d.C., i requisiti tecnici, economici e professionali di ammissione ed i criteri di valutazione delle offerte;

- m. nelle procedure negoziate, individua gli operatori economici da invitare alla gara;
- n. in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa concerta con la C.d.C., i parametri di valutazione delle offerte con le relative specificazioni pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, indicando i criteri di valutazione e precisando la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;
- o. invia alla C.d.C. ogni comunicazione utile allo svolgimento delle procedure di affidamento;
- p. adotta la determina di aggiudicazione e tutti gli adempimenti conseguenti previsti da legge;
- q. cura l'accesso agli atti della procedura ed ogni altro adempimento di propria spettanza.

Articolo 8

(Rapporti finanziari)

1. I Comuni convenzionati sono tenuti a versare una quota annuale di partecipazione a titolo di contribuzione, per le spese di funzionamento della centrale stessa, preventivamente quantificata in via forfettaria dalla conferenza dei Sindaci.
2. Le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi di gara nonché del contributo in favore dell'ANAC (nonché le eventuali ulteriori spese previste per legge) sono a carico del Comune/Ente richiedente la procedura di gara. Le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi di gara nonché del contributo in favore dell'ANAC (nonché le eventuali ulteriori spese previste per legge) relative alle procedure di gara bandite nell'interesse di più Comuni aderenti, saranno proporzionalmente suddivise fra gli stessi.
3. La centrale di committenza redige un rendiconto delle spese sostenute, delle quali dà notizia agli enti locali aderenti.
4. Dette spese sono anticipate dal Comune capofila; gli enti locali aderenti provvedono al rimborso delle spese sostenute dalla centrale di committenza entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto di cui sopra.

Articolo 9

(Centrale di committenza per beni e servizi di interesse comune)

1. Per l'acquisizione di servizi e forniture di interesse comune a più Enti aderenti, la centrale di committenza, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure scelta del contraente, stipula convenzioni con le quali l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, gli ordinativi di fornitura di beni e servizi trasmessi da parte degli enti aderenti.
2. In tal caso il Responsabile del procedimento è individuato nel dirigente competente del Comune con il maggior numero di abitanti, il quale è tenuto a prendere il CIG.
3. La centrale di committenza persegue l'obiettivo di centralizzare le gare anche attraverso l'analisi della programmazione degli acquisti e delle scadenze dei contratti stipulati dagli enti aderenti.

Articolo 10

(Definizione delle controversie, Foro competente)

Tutte le controversie relative al presente atto, comprese quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché gli eventuali danni conseguenti, ove non risolvibili con un tentativo di bonaria conciliazione tra le parti, saranno devolute e decise dal Foro di Spoleto.

Articolo 11

(Contenzioso)

1. Eventuali contenziosi da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente aderente per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente accordo. La centrale di Committenza fornisce il supporto tecnico alla gestione dei precontenziosi e/o alla risoluzione di controversie con gli aggiudicatari delle gare. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente aderente che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010, n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

Articolo 12

(Adesione nuovi Enti)

1. L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla CdC, va presentata al Comune capofila; sulla singola istanza di ammissione è delegata a pronunciarsi con apposita deliberazione la Giunta del Comune capofila.

Articolo 13

(Conferenza dei Sindaci)

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità della presente convenzione. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, in sua assenza, da un suo delegato.

2. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati.

Articolo 14

(Revisione della Convenzione ed adeguamento automatico)

1. Tutti i riferimenti normativi presenti nella convenzione, devono intendersi automaticamente aggiornati ed adeguati alle eventuali nuove disposizioni normative che dovessero intervenire nel corso della durata della stessa.

2. Eventuali modifiche al corpo normativo di uno o più articoli, resesi necessarie al fine di adeguare la convenzione ad eventuali nuove disposizioni di legge (ivi compresi i decreti ministeriali e le linee guida ANAC) potranno essere approvate con la sola deliberazione di Giunta comunale.

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dell'art. 1, co. 1, lett. q-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il presente atto viene sottoscritto con firma elettronica digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.